



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 12
DEL 30.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento gestione campo da tennis comunale.

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di MARZO alle ore 14,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
ROSSI SILVIO	Assessore	X	
		4	0

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto. Affidamento gestione campo da tennis comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 03 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito web del Comune un avviso pubblico con il quale si comunicava la volontà dell'amministrazione di affidare in gestione il campo da tennis comunale, al fine di favorirne il suo recupero ed utilizzo per l'attività sportiva a livello locale;

Dato atto che entro il termine del 18 dicembre 2014 stabilito dall'avviso è pervenuta una sola dichiarazione di interesse da parte del sig. Cristian Apruzzese, residente a Novara, in possesso della qualifica di istruttore di tennis della Federazione Italiana Tennis;

Dato atto che, a seguito di diversi incontri, si è pervenuti a definire un accordo che disciplini i rapporti tra le parti per la gestione dell'impianto;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di affidare al sig. Cristian Apruzzese, residente a Novara, in possesso della qualifica di istruttore di tennis della Federazione Italiana Tennis, la gestione del campo da tennis comunale sito in Piazza Falcone e Borsellino;

Di approvare a tal fine lo schema di accordo che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al responsabile del servizio tecnico la sottoscrizione dell'accordo nel testo approvato con la presente deliberazione;

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 12 del 30.03.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Dondi Maria Cristina -



Comune di Granozzo con Monticello

OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE SITO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____

Tra il Comune di Granozzo con Monticello, con sede a Granozzo con Monticello in Via Matteotti n. 15, rappresentato dal geom. Maria Cristina Dondi, nata a Cerano (No) il 16.10.1965, la quale interviene al presente atto in qualità di responsabile del servizio, codice fiscale DNDMCR65R56C483F, e il sig. Apruzzese Cristian, nato a Novara (No) il 30.08.1976, residente a Novara (No) in Via Firenze 13, codice fiscale PRZCST76M30F952B, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, concede al Sig. Apruzzese Cristian, che accetta, la conduzione e gestione del Campo da tennis comunale sito in Piazza Falcone e Borsellino. La gestione dell'impianto sarà disciplinata come segue.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in piazza Falcone e Borsellino costituito da un campo da tennis e spogliatoi con servizi annessi.

Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE

La gestione dell'impianto sportivo come sopra identificato avrà durata per 5 anni, con eventuale rinnovo che preveda il diritto di prelazione da parte del gestore. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa verifica del buon andamento del servizio, di procedere al rinnovo del presente contratto. La gestione potrà essere revocata dal Comune concedente, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, salvo preavviso di mesi sei da darsi al gestore.

Alla fine del periodo di gestione la struttura individuata nel precedente articolo tornerà nella disponibilità del Comune.

Art. 3 - UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI

Il gestore potrà concedere, con le garanzie e tutele del caso, l'uso delle attrezzature e delle strutture ad altri enti, associazioni o gruppi di amatori per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a condizione che tali manifestazioni siano autorizzate dal Comune.

Art. 4 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Gli obiettivi dell'affidamento in gestione sono:

- promuovere l'esercizio della pratica sportiva, favorire momenti d'incontro, di scambio e, per i giovani, occasione per svolgere attività sportive atte a favorire la loro di crescita;
- garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto sportivo in particolare volta al risparmio dei costi di manutenzione di tutta l'area;
- garantire un controllo puntuale della struttura.

Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Della struttura di proprietà comunale dovrà essere predisposto inventario alla presenza di un rappresentante di entrambe le parti.

Il gestore si impegna a mantenere le attrezzature in buono stato che dovrà restituire in perfetta efficienza tranne quelle che, per vetustà e usura, non siano utilizzabili. Si impegna altresì alla pulizia e all'attrezzamento dell'area delimitata come da pianta allegata.

Il gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per la durata della gestione.

Il gestore si impegna a comunicare agli uffici comunali, tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati, eventuali necessità per guasti ed inconvenienti che non possono rientrare nella ordinaria manutenzione degli stessi.

Le opere di miglioria al complesso sportivo promosse ed eseguite dal gestore dovranno ottenere l'autorizzazione scritta da parte del Comune. Si intende che tutte le opere eseguite rimarranno di proprietà del Comune.

Il gestore dovrà dotarsi di apposita polizza per la responsabilità civile di valore non inferiore a un milione di euro.

Il Comune è estraneo a qualunque rapporto intrattenuto dal gestore con appaltatori, dipendenti, fornitori prestatori di opere e terzi in genere. Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento controlli sulla gestione dell'impianto.

Il gestore dovrà provvedere all'ordinaria manutenzione del campo da tennis e strutture annesse, assumendo la custodia e/o la sorveglianza del complesso sportivo.

Il gestore è personalmente responsabile dell'uso discreto e civile degli impianti e delle attrezzature da parte degli utenti e degli atleti. Si impegna a segnalare all'Amministrazione Comunale nome e recapito del responsabile della custodia dell'impianto.

Le tariffe praticate dal gestore all'utenza, ed ogni loro aggiornamento, dovranno essere comunicate al Comune.

Art. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Comune non percepirà compensi per gli impianti sportivi per i primi tre anni, in quanto il canone si considera a copertura delle spese sostenute per la sistemazione dell'area come da prospetto allegato e vidimato dal Comune, che prevede l'arredamento per la funzionalità dell'area oltre che la chiusura della stessa con apposita recinzione.

Nel quarto e quinto anno il canone sarà fissato in 300 euro/anno, da pagarsi in unica soluzione a inizio periodo e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

Le spese per l'energia elettrica saranno a carico del gestore e si baseranno sulle rilevazioni desumibili da un contatore a "de falco" da installarsi a carico del comune. Il pagamento di tali spese dovrà essere effettuato entro trenta giorni da ogni singola richiesta.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, fatta esclusione per gli interventi indicati al precedente articolo 6, dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria, al miglioramento ed al completamento delle strutture, nonché alla

corretta manutenzione di impianti elettrico, idrico e di riscaldamento. Le spese per acqua, tassa sui rifiuti ed eventuali altri oneri comunali e fiscali saranno a carico del Comune.

E' tenuto altresì a consegnare l'area con le sistemazioni di manutenzione ordinaria eseguite al fine di una corretta funzionalità dell'impianto sportivo e in regola con le normative di legge in materia di agibilità e certificazioni impiantistiche. La consegna dovrà avvenire in contraddittorio tra le parti redigendo apposito verbale.

Il Comune permetterà l'affissione promozionale dell'attività sportiva e degli eventi ad essa collegati, nel territorio di sua competenza, senza alcun onere da parte del gestore.

Art. 8 – GARANZIE

Il gestore manleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, sinistri che possano verificarsi durante l'organizzazione di manifestazioni sportive organizzate dal gestore all'interno delle strutture.

Ai fini dell'utilizzo dell'area al Comune viene garantita la prelazione di utilizzo previo accordo con il gestore e nel rispetto delle esigenze del medesimo.

Il gestore non è responsabile per eventuali danni strutturali provocati all'impianto sportivo da terzi esterni e avulsi alla pratica sportiva stessa.

Art. 9 - DIVIETI

E' fatto divieto assoluto di cedere ad altri, a qualsiasi titolo, la gestione del complesso sportivo, pena la revoca dell'affidamento.

Art. 10 – ACCERTAMENTI

Il Comune di Granozzo con Monticello, a mezzo dei propri funzionari, potrà accedere in qualunque momento nei locali dati in gestione per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente accordo.

L'Amministrazione resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta e di qualsiasi natura derivante dall'utilizzo della struttura da parte del soggetto gestore.

Art. 11 – PENALITA'. RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE

Per il gestore è previsto il diritto di recesso anticipato dal presente accordo, che dovrà essere comunicato con preavviso di mesi due tramite raccomandata R/R e senza pagamento di penali. Le parti dovranno in ogni modo assolvere integralmente i propri impegni e gli obblighi previsti dalla convenzione stessa sino al giorno della effettiva scadenza anticipata.

Costituisce causa di risoluzione da parte del Comune il reiterato inadempimento da parte del gestore dall'obbligo di provvedere all'ordinaria manutenzione. La risoluzione opera di diritto dopo che il Comune abbia invitato il soggetto gestore a provvedere e sia decorso senza esito il termine concesso.

La gestione dei locali e della struttura sportiva in ogni caso non costituisce diritto acquisito né darà luogo a risarcimento nel caso la gestione venga revocata.

L'area dovrà essere riconsegnata libera e aperta con le modifiche permanenti apportate.

PER IL COMUNE

IL GESTORE

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)


Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/04/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, 08/04/2015



IL MESSO
F.to Maria Pedalino





NUOVA RECINZIONE IN RETE

NUOVO INGRESSO AL CAMPO




Ingresso

LEGENDA

▬ LIMITE AREA DI PERTINENZA

▬ NUOVI LAVORI



VIA CAMPO SPORTIVO